



REGOLAMENTO dell'Associazione
“SOCIETÀ ITALIANA di PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
dell' INFANZIA, dell' ADOLESCENZA e della COPPIA (S.I.Ps.I.A.)”

Art.1 Attività della Società

Fermo restando quanto stabilito dall'art.3 dello Statuto, la Società organizza Seminari, Gruppi di Studio e Congressi per la ricerca scientifica nell'area della psicoterapia psicoanalitica dell'infanzia, dell'adolescenza e della coppia.

Art. 2 Quote Societarie

- a. La quota societaria, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Tesoriere, deve essere versata, entro la data fissata ogni anno dal Comitato Scientifico Esecutivo e ratificata dall'Assemblea, al Tesoriere, che rilascia regolare ricevuta e l'annota in apposito registro. In caso di morosità, è dovuta una soprattassa del dieci per cento entro due mesi dalla data di scadenza e del venti per cento nei successivi mesi dell'anno in corso. Superato un anno di morosità il Socio riceverà sollecito di pagamento con raccomandata A/R;
- b. Soci con una morosità superiore a un anno a partire dal sollecito con raccomandata A/R saranno considerati dimissionari; la loro esclusione da Soci avverrà secondo le indicazioni del Codice Deontologico;
- c. I Soci possono dimettersi inviando al Presidente una lettera raccomandata entro il 1 marzo. Dopo questa data, sarà loro addebitata la quota Associativa per l'anno in corso.

Art. 3 Commissione Deontologica

È istituita la commissione deontologica la cui composizione ed operato sono regolamentati dal Codice Deontologico.

Art. 4 Denominazione, tipologia e funzioni dei Soci

- a. Gli Associati S.I.Ps.I.A. vengono distinti in Soci Associati e Soci Ordinari;
- b. È denominato Socio Associato il Socio in possesso dei requisiti come da Statuto (art.6, comma d);
- c. In riferimento alle funzioni, il Socio Associato partecipa alle attività della Società, può svolgere attività clinica e di ricerca nell'ambito di rapporti di collaborazione della S.I.Ps.I.A. con Società o Enti; può ricoprire cariche societarie escluse quelle di Presidente, Segretario Scientifico, membro della Commissione per l'Ordinariato e della Commissione Deontologica;
- d. È denominato Socio Ordinario il Socio con almeno quattro anni di anzianità, cui la Commissione per l'Ordinariato ha riconosciuto il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto (art. 6 comma c);

- e. In riferimento alle funzioni, il Socio Ordinario può svolgere a titolo ufficiale e per conto della S.I.Ps.I.A. attività formative; può ricevere incarichi nell'ambito di rapporti di collaborazione con Società o Enti; può ricoprire le cariche societarie, incluse quella di Presidente, Segretario Scientifico e membro della Commissione per l'Ordinariato.

Art. 5 Commissione per l'Ordinariato

La Commissione per l'Ordinariato è costituita da 5 Soci Ordinari eletti dall'Assemblea per una durata di due anni rinnovabile. I Soci sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra coloro che propongono la loro candidatura.

Art. 6 Soci Ordinari

Possono essere ammessi come Soci Ordinari coloro che:

- a. Facciano domanda in tal senso alla Commissione per l'Ordinariato allegando curriculum vitae e la documentazione. I criteri di valutazione dell'aspirante Socio Ordinario sono proposti dalla Commissione per l'Ordinariato, approvati dal Comitato Scientifico e ratificati dall'Assemblea;
- b. Siano Soci Associati da almeno quattro anni;
- c. Abbiano partecipato attivamente alle attività scientifiche della Società;
- d. Siano in regola con il pagamento delle quote societarie.

Art. 7 Comitato Scientifico

È prevista l'introduzione nel Comitato Scientifico Esecutivo di un membro ex-ufficio eletto, dai Soci della S.I.Ps.I.A., tra i docenti del Corso di Formazione A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A.. Il Comitato Scientifico risulta, quindi, composto dal Presidente più 6 (sei) Consiglieri, uno dei quali viene eletto, con votazione separata, tra i docenti del Corso di Formazione A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A. che si candidino.